


Ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut): Promemoria per la polizia

Dal 1° settembre 2013 in Svizzera, oltre alla rispettiva licenza di condurre, vige l'obbligo del certificato di capacità (= carta di qualificazione del conducente) per il trasporto di persone – tra cui anche scolari, disabili e lavoratori – in pullman e autobus (categoria D) o in minibus con più di otto ma non più di 16 posti a sedere, escluso quello del conducente (sottocategoria D1). Per quanto concerne il trasporto di merci con veicoli a motore della categoria C o sottocategoria C1, il certificato di capacità è invece obbligatorio dal 1° settembre 2014, sempre in aggiunta alla rispettiva licenza di condurre.

Che cosa occorre osservare nel caso di un controllo di polizia?

Dal 1° settembre 2013 o 2014, i conducenti del trasporto di persone o di merci soggetti all'OAut e titolari di una licenza di condurre o di una licenza per allievo conducente delle corrispondenti categorie (D,C) o sottocategorie (D1, C1) rilasciata in Svizzera, nell'ambito di un controllo di polizia sono tenuti a presentare i seguenti documenti in corso di validità:






Il certificato di capacità è valido solo se accompagnato dalla LCC laser o LCC, motivo per cui il numero del certificato di capacità (punto 5a) e quello della LCC laser o LCC (punto 5) devono corrispondere – un presupposto importante per i conducenti che circolano all'estero. Per contro, nel traffico interno, l'autista deve essere sollecitato a ordinare un nuovo certificato di capacità qualora il numero di quest'ultimo (punto 5a) non dovesse corrispondere al numero della LCC laser o LCC (punto 5).

Attestato di formazione

Secondo l'OAut, chi si sta preparando agli esami OAut può, per la durata di un anno, effettuare dei trasporti di persone o di merci nel traffico interno privo di certificato di capacità, a condizione che partecipi a un programma di formazione professionale riconosciuto e che sia titolare di una LCC laser o LCC della corrispondente categoria (D, C) o sottocategoria (D1, C1) in corso di validità.

Ai sensi dell'[articolo 4 capoverso 3 lettera b OAut](#), i conducenti che seguono tale programma di formazione professionale durante le corse devono portare con sé un'attestazione del centro di formazione che consente loro di effettuare dei trasporti di persone e di merci nel periodo di formazione privi di certificato di capacità, a condizione che siano titolari di una LCC laser o LCC della corrispondente categoria (D, C) o sottocategoria (D1, C1) in corso di validità.

- L'attestato di formazione è valido solo assieme alla corrispondente categoria (D, C) o sottocategoria (D1, C1) della LCC laser o LCC.
- La validità dell'attestato di formazione è indicata sul documento stesso.



ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES
VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSSAMTER
ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE

Attestato di frequenza di corso per trasporto di prodotti

Il signor _____ Nome:
Cognome: _____
Numero LCC: _____

è partecipante del programma di formazione periodica conformemente all'articolo 4 capoverso 2 OAut

dal: _____ al: _____

presso: _____
il centro di formazione: _____
Indirizzo: _____
NPA / luogo: _____

ed è abilitato/a durante la formazione a trasportare senza il certificato di capacità in Svizzera, a condizione che egli sia titolare di una licenza di condurre valida della categoria corrispondente.

Data: _____

Quali norme si applicano per i conducenti provenienti dall'estero?

Dal 10 settembre 2013 o 2014, per effettuare dei trasporti nell'Unione europea (UE) e, in conformità all'Accordo bilaterale sui trasporti terrestri, anche in Svizzera, i conducenti professionali devono essere muniti di una carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e di merci, oltre che della licenza di condurre della corrispondente categoria (D, C) o sottocategoria (D1, C1). Quanto disposto vale solo per i conducenti residenti in uno Stato membro dell'UE, dello SEE o in Svizzera oppure per coloro che lavorano per un'azienda con sede in uno Stato membro dell'UE, dello SEE o in Svizzera.

Attestato di conducente

Per quanto concerne l'attestato di conducente si rimanda in particolare alla circolare USTRA [«Controllo della carta di qualificazione conducenti provenienti dall'estero»](#) del 6 aprile 2023:

la [direttiva \(UE\) 2022/2561](#) prevede una regolamentazione speciale per i conducenti residenti in un Paese terzo impiegati da un'azienda con sede nell'UE o nell'AELS che effettuano **trasporti di merci** con veicoli della categoria C o sottocategoria C1. Per dimostrare di aver seguito la formazione di base e periodica non è necessario esibire il codice 95 sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente, ma è sufficiente presentare un **attestato di conducente** su cui di norma deve figurare detto codice. Gli attestati privi di codice 95 e rilasciati prima del 23 maggio 2020 sono riconosciuti fino alla loro data di scadenza.

Regolamentazione per i frontalieri e i conducenti provenienti dal Regno Unito (UK)

Ai sensi dell'[articolo 2 capoverso 3 OAut](#), i conducenti domiciliati in un Paese **facente parte** dell'UE o dell'AELS dal 1° marzo 2022 non necessitano più di un certificato di capacità svizzero in aggiunta alla licenza di condurre della corrispondente categoria (D, C) o sottocategoria (D1, C1), se questi lavorano per un'azienda con sede in Svizzera. Devono tuttavia possedere un codice 95 valido iscritto o nella loro licenza di condurre estera o nella rispettiva carta di qualificazione del conducente. Hanno ancora bisogno del certificato di capacità svizzero i conducenti domiciliati in un Paese **non facente parte** dell'UE o dell'AELS se impiegati da un'azienda con sede in Svizzera.

Il 6 settembre 2023, nel quadro di uno scambio di note con il Regno Unito (UK), la Svizzera ha approvato il reciproco riconoscimento dei certificati di capacità degli autisti professionali. L'accordo è una diretta conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'UE ed è inteso ad agevolare il traffico merci transfrontaliero. Tutti i conducenti di veicoli della categoria D o C o della sottocategoria D1 o C1 possono dunque continuare a presentare il codice 95 iscritto o nella licenza di condurre britannica o nella rispettiva carta di qualificazione.

A partire dal 1° marzo 2024, i conducenti professionali titolari di una licenza di condurre rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS non devono più conseguire la licenza di condurre svizzera per poter effettuare il primo trasporto professionale con un veicolo della categoria D o C oppure della sottocategoria D1 o C1 immatricolato in Svizzera (rev. articolo 42 capoverso 3^{bis} lettera b dell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione [OAC].) È fatto salvo l'obbligo di conversione ai sensi dell'[articolo 42 capoverso 3^{bis} lettera a OAC](#) per cui i conducenti residenti in Svizzera da 12 mesi, che durante questo periodo non hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all'estero, hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera e, pertanto, sono tenuti a convertire la licenza di condurre estera – anche se è stata rilasciata da uno Stato membro dell'UE o dell'AELS – in un documento svizzero. Quanto dispo-

sto vale altresì per i conducenti professionali che circolano con dei veicoli della categoria D o C o della sottocategoria D1 o C1 immatricolati in Svizzera.

Poiché i frontalieri vivono all'estero, non sono soggetti al suddetto obbligo di conversione. Essi possono quindi svolgere l'attività professionale con la loro licenza di condurre estera in corso di validità e condurre dei veicoli immatricolati in Svizzera della categoria D o C o della sottocategoria D1 o C1, senza l'ulteriore acquisizione di una licenza di condurre svizzera.

Eccezioni

Le numerose eccezioni alle disposizioni sono elencate nell'[articolo 3 OAut](#). Non necessitano di alcun certificato di capacità i conducenti di veicoli a motore che rientrano nel seguente campo delle eccezioni (i seguenti esempi non sono esaustivi):

Eccezione	vi rientrano:	non vi rientrano:
<p>a. i veicoli che sono utilizzati per il trasporto non commerciale di persone o di merci; è considerato non commerciale qualsiasi trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta, - che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per terzi e - che non sia in relazione con un'attività professionale o commerciale. 	<ul style="list-style-type: none"> - i trasporti di cose o animali di proprietà del conducente o di proprietà di un'altra persona, purché il conducente effettui le corse gratuitamente; - i trasporti ad es. nel caso di un trasloco a titolo personale o per conto di un amico; - le corse effettuate con un camper di un peso totale superiore a 3500 kg; - le corse nel contesto di attività ricreative (ad. es. gite associative), purché il conducente le effettui gratuitamente. 	<ul style="list-style-type: none"> - i trasporti per associazioni pagati o remunerati, ad es. per accompagnare in trasferta la squadra di un club di hockey su ghiaccio; - i trasporti di lavoratori, tenuto conto che non si tratta di trasporti non commerciali per persone – neanche quando i conducenti li effettuano nel contesto di un'altra attività principale, ad es. portare i colleghi al cantiere; - i trasporti di scolari e disabili (vedi anche il Promemoria per il trasporto di scolari su www.cambus.ch); - i trasporti di animali o bestiame nel quadro del commercio professionale di animali e bestiame, ad es. per portare gli animali o il bestiame al macello.
<p>b. i veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ad es. i veicoli comunali (anche autocarri) con una velocità massima di 45 km/h. 	
<p>c. i veicoli utilizzati da esercito, polizia, servizio antincendio, dall'Amministrazione delle dogane, dalla protezione civile, dai servizi di trasporto sanitario oppure su loro mandato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - i trasporti da un ospedale all'altro per il trasferimento di pazienti 	<ul style="list-style-type: none"> - i trasporti con un autocarro dell'esercito dismesso utilizzato a scopi commerciali.
<p>d. i veicoli con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di riparazione o manutenzione, sono eseguite corse di prova o di trasferimento;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il soccorso stradale e il servizio rimorchio, nonché le corse di trasferimento nel caso di riparazioni. 	
<p>d.^{bis} i veicoli che, nuovi o trasfermati, non sono ancora in circolazione;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - le corse di dimostrazione e presentazione, purché non si trasportino persone e merci. 	

<p>e. i veicoli impiegati in situazioni di emergenza o per operazioni di salvataggio o per trasporti non commerciali destinati all'aiuto umanitario.</p>		
<p>f. i veicoli utilizzati durante corse di scuola guida o d'esame per il trasporto commerciale di merci, a condizione che l'accompagnatore possieda un certificato di capacità o un'abilitazione a maestro conducente validi della rispettiva categoria.</p>		
<p>f.^{bis} i veicoli utilizzati per recarsi all'esame ufficiale del veicolo o nell'ambito di tale esame per il trasporto commerciale di persone o di merci.</p>		
<p>g. i veicoli adibiti al trasporto di materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - il trasporto di materiali per la lavorazione (ad es. vernice, legno), attrezzi o macchinari che un artigiano reca con sé ai fini di svolgere un incarico presso un cliente; - il servizio invernale o lo sgombero di neve; - il servizio di manutenzione delle strade: trasporto di ghiaia, calcestruzzo, marna, ecc., se il trasporto di materiale è effettuato da una persona che opera principalmente nell'ambito del servizio di manutenzione delle strade; - il trasporto di materiale per manifestazioni (impalcature, tendoni, ecc.), purché sia eseguito da una persona impiegata non esclusivamente per il trasporto di materiale, ma anche, ad es., per il montaggio delle impalcature; - il trasporto di materiale circense effettuato da collaboratori del circo, purché non siano impiegati esclusivamente per le corse ma in primo luogo per altre mansioni (montaggio del tendone, ecc.); - il trasporto di giostre, ruote panoramiche, ecc. effettuato da giostrai che gestiscono le giostre o altre installazioni in proprio; 	<ul style="list-style-type: none"> - le corse effettuate da persone ausiliarie (pensionati; persone occupate a titolo accessorio presso un'azienda di autobus, ecc.), anche se con un grado di occupazione inferiore al 50%; la frequenza degli interventi e la distanza delle corse non sono al riguardo determinanti; - il trasporto di neve, ad es. verso una pista da sci; - lo smaltimento di rifiuti (anche i rifiuti sono una merce di trasporto); - i trasporti effettuati da una ditta di trasporti su incarico del Comune, di un organizzatore di eventi, di un circo, di un esercente di giostre, ecc.; - il trasporto di materiale edile, ad es. da una cava di ghiaia verso un cantiere; - il trasporto di materiale e fanghi di depurazione, ad es. per la pulizia di canali.

	<p>- il trasporto di cavalli effettuato da chi pratica equitazione oppure da un allenatore o operatore, ad es. in vista di una gara.</p>	
<p>h. i veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un'impresa e autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell'autorità;</p>	<p>- i trasporti per i quali l'azienda possiede il permesso dell'autorità ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli (OAV), ad es. quando la sua area è collocata su entrambi i lati di una strada pubblica che deve essere attraversata per andare da una parte all'altra.</p>	
<p>i. i veicoli utilizzati da aziende agricole o forestali o da aziende loro equiparate ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) per il trasporto merci, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si tratti di un trasporto in relazione con l'esercizio dell'azienda secondo l'articolo 87 capoversi 1 e 2 ONC, - il trasporto sia effettuato entro un raggio di 20 km dalla sede aziendale, e - in media la guida del veicolo non superi la metà del tempo di lavoro settimanale del conducente. 		

Disposizioni penali

L'autista possiede un codice 95 valido iscritto o nel certificato di capacità o nella carta di qualificazione del conducente oppure nella licenza di condurre, ma non è in grado di presentare il relativo documento agli organi di controllo:

- L'autista viene punito con una multa disciplinare di 20 franchi.
- Si applica l'[articolo 10 capoverso 4 della Legge federale sulla circolazione stradale \(LCStr\)](#): il conducente deve sempre portare con sé le licenze e presentarle agli organi di controllo che le richiedessero; la stessa norma vale anche per i permessi speciali.
- La norma penale è sancita dall'[articolo 99 capoverso 1 lettera b LCStr](#): è punito con la multa chiunque conduce un veicolo senza portare con sé le licenze o le autorizzazioni necessarie.
- Applicazione dell'[Allegato 1 numero 100.7 dell'Ordinanza concernente le multe disciplinari \(OMD\)](#): omissione di recare seco la carta di qualificazione del conducente (multa fr. 20.-).
- La registrazione del certificato di capacità svizzero figura ed è reperibile nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL).
- I conducenti svizzeri titolari di un attestato di formazione annuale o di un'autorizzazione di un mese in corso di validità oppure di una copia o di un'attestazione del contratto di tirocinio concernente la formazione professionale di base «Autista di veicoli pesanti AFC» che, tuttavia, non sono in grado di presentarli alle autorità di controllo, sono anch'essi puniti con una multa disciplinare di 20 franchi.
- I conducenti esteri devono comprovare di possedere un codice 95 valido iscritto nella loro carta di qualificazione del conducente o nella loro licenza di condurre che non sono in grado di presentare all'autorità di controllo.

L'autista non possiede un codice 95 valido iscritto nel certificato di capacità o nella carta di qualificazione del conducente oppure nella licenza di condurre:

- L'[articolo 25 OAut](#) si applica sia ai conducenti svizzeri che a quelli esteri: chi effettua trasporti di persone o di merci senza il necessario certificato di capacità è punito con la multa.
- Poiché non vi è una corrispondente infrazione in materia di multe disciplinari, gli autisti sono denunciati e il giudice penale stabilisce l'importo della multa (max. 10 000 franchi, ai sensi dell'[articolo 106 capoverso 1 del Codice penale \[CP\]](#)). Ai conducenti esteri è richiesta una cauzione, ai sensi dell'[articolo 238 del Codice di procedura penale \(CPP\)](#).
- Si consiglia di rinunciare al divieto di continuare la corsa. L'autista può quindi continuare la corsa fino alla sede dell'azienda o al punto di scarico, ma in seguito non potrà più trasportare merci o persone fintantoché non sarà in possesso di un codice 95 valido.
- Se a un successivo controllo lo stesso autista non possiede ancora un codice 95 valido, si procede con un'ulteriore denuncia e, questa volta, gli sarà impedito di continuare la corsa.
- Ai sensi dell'[articolo 100 capoverso 2 LCStr](#), la stessa pena prevista per gli autisti è comminata ai responsabili delle imprese di trasporto svizzere in quanto hanno indotto il conducente del veicolo a motore a commettere un reato punibile ai sensi della LCStr oppure non l'hanno impedito secondo le loro possibilità.

L'autista non possiede un codice 95 valido iscritto nel certificato di capacità o nella carta di qualificazione del conducente, ma ha già frequentato l'intero ciclo della formazione periodica obbligatoria OAut (35 ore):

- L'autista è punito con una multa disciplinare di 20 franchi (stesso trattamento come nel primo caso, vedi sopra). La verifica circa il completamento dell'intero ciclo della formazione periodica obbligatoria OAut è possibile solo con il consenso del conducente – cosa che peraltro dovrebbe essere nel suo interesse – tramite il portale informativo dell'asa www.cambus.ch.
- I conducenti svizzeri con un attestato di formazione di un anno o un'autorizzazione di un mese scaduti, che tuttavia hanno completato il ciclo di formazione periodica obbligatoria OAut entro la data di validità dei relativi documenti, sono anch'essi puniti con una multa disciplinare di 20 franchi.

Al link internet [Richiesta stato di formazione periodica / Richiesta di prolungamento del certificato di capacità per un mese - cambus.ch](http://www.cambus.ch) è possibile verificare i dati del certificato di capacità svizzero, nonché l'attuale stato di formazione dell'autista. Ciò presuppone, oltre al poter accedere alla pagina internet, un indirizzo di e-mail valido per l'invio del codice di accesso.

Informazioni sull'OAut

Trovate ulteriori informazioni riguardanti l'ambito OAut (inclusa la versione attuale del presente promemoria) su www.cambus.ch.

Berna, 01.05.2024